

*Manimino*

Penale Sent. Sez. 1 Num. 48561 Anno 2023

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: CURAMI MICAELA SERENA

Data Udiienza: 14/07/2023

48561-23



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VITO DI NICOLA

- Presidente -

Sent. n. sez. 896/2023

MICAELA SERENA CURAMI

- Relatore -

UP - 14/07/2023

ANGELO VALERIO LANNA

R.G.N. 8456/2023

CARLO RENOLDI

VINCENZO GALATI

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

LAI MICHELE nato a LANUSEI il 05/09/1988

SPANU LAURA nato a CAGLIARI il 12/01/1997

CERVETTI GUIDO nato a GROSSETO il 13/01/1980

MANZI KEVIN nato a TRIESTE il 21/08/1988

PANTANI ALESSANDRO nato a FIRENZE il 08/05/1985

BITTINI FRANCESCO nato a FIRENZE il 16/11/1993

GOLA ELENA nato a FIRENZE il 07/04/1991

FALLANCA PIERLORETO nato a TERAMO il 15/06/1987

NASCIMBEN (NASCIMBENI) MATTEO nato a TREVISO il 22/08/1990

VESPERTINO SALVATORE nato a NUORO il 04/11/1986

avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di LAI Michele, SPANU Laura, CERVETTI Guido, MANZI Kevin, PANTANI Alessandro, BITTINI Francesco, GOLLA Elena, FALLANCA Pierloredo e VESPERTINO Salvatore. Inammissibilità del ricorso di NASCIMBEN Matteo.

udito il difensore

L'avv. GIANNUZZI Massimo chiede la conferma delle statuizioni civili e il rigetto dei ricorsi, deposita conclusioni e nota spese;


L'avv. DI TULLIO Domenico deposita conclusioni e nota spese;

L'avv. LOSCO Eugenio riportandosi ai motivi di ricorso insiste per l'accoglimento;

L'avv. POLI Sauro deposita copia della sentenza n. 192 della Corte di Appello di Firenze, I sezione penale, del 17/01/2023; si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento;

L'avv. SOMMOVIGO Fabio si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento sia per il ricorso dell'avv. Lombardi che sostituisce che per i propri assistiti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



## RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Firenze, giudicando sulle impugnazioni proposte avverso la sentenza pronunciata in data 22 luglio 2019 dal Tribunale di Firenze, per quanto di interesse ai presenti fini,

- ha parzialmente riformato la condanna di Michele LAI, previa assoluzione dal reato di cui al capo 25 (art. 416 cod. pen.) perché il fatto non sussiste e declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione delle contravvenzioni di cui ai capi 2 e 3, rideterminando la pena inflitta per i reati di cui ai capi 1 (artt. 110, 112 n. 1, 56, 582, 585, 635, 639 comma 2 cod. pen.), 4 (artt. 110, 81 c. 1, 635 cod. pen.), 5 (artt. 110, 6 n. 2 cod. pen., 4 comma 2 legge 895 del 1967) e 8 (artt. 110, 337 cod. pen.), riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 5 legge 895 del 1967, in anni due mesi undici di reclusione ed € 5.000 di multa;

- ha, in parziale riforma della condanna di Laura SPANU, dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui al capo 7, e confermato le pene inflitte dal primo Giudice in relazione al capo 17 (art. 628 comma 2 cod. pen.) in anni due di reclusione ed € 400 di multa e in relazione al capo 21 (artt. 110, 81, 639 comma 2 cod. pen.) in mesi tre di reclusione ed € 1.000 di multa;

- ha, in parziale riforma della condanna di Guido CERVIETTI, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi 8 (artt. 110, 337 cod. pen.), 9 (artt. 110, 337, 339 comma 2 cod. pen.), e 10 (artt. 110, 61 n. 2, 81 cpv., 582, 585 comma 1 in rel. all'art. 576 cod. pen.), rideterminato la pena inflitta in anni tre e mesi sei di reclusione;

- ha, in parziale riforma della condanna di Kevin MANZI, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi 8 (artt. 110, 337 cod. pen.), 9 (artt. 110, 337, 339 comma 2 cod. pen.), e 10 (artt. 110, 61 n. 2, 81 cpv., 582, 585 comma 1 in rel. all'art. 576 cod. pen.), rideterminato la pena inflitta in anni tre e mesi sei di reclusione;

- ha, in parziale riforma della condanna di Francesco BITTINI, dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui al capo 7, e confermato la pena inflitta dal primo Giudice in relazione ai capi 9 (artt. 110, 337, 339 comma 2 cod. pen.), e 10 (artt. 110, 61 n. 2, 81 cpv., 582, 585 comma 1 in rel. all'art. 576 cod. pen.), in anni tre e mesi quattro di reclusione;

- ha parzialmente riformato la condanna di Pierloredo FALLANCA, previa assoluzione dal reato di cui al capo 25 (art. 416 cod. pen.) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta per i reati di cui ai capi 18 (artt. 110, 81, 61 n. 2 cod. pen., 1, 2 e 4 legge 895 del 1967) e 19 (artt. 110, 81, 61 n.2, 56, 575, 635 cod. pen.) – già riqualificato in primo grado il reato di tentato omicidio in quello di lesioni gravissime - in anni otto di reclusione;



- ha parzialmente riformato la condanna di Salvatore VESPERTINO, rideterminando la pena inflitta per i reati di cui ai capi 18 (artt. 110, 81, 61 n. 2 cod. pen., 1, 2 e 4 legge 895 del 1967) e 19 (artt. 110, 81, 61 n.2, 56, 575, 635 cod. pen.) – già riqualificato in primo grado il reato di tentato omicidio in quello di lesioni gravissime - in anni otto di reclusione;

- ha confermato le condanne di Elena GOLA per i reati di cui ai capi 9 (artt. 110, 337, 339 comma 2 cod. pen.), 10 (artt. 110, 61 n. 2, 81 cpv., 582, 585 comma 1 in rel. all'art. 576 cod. pen.), 11 (artt. 110, 61 n. 2, 635 comma 1 e 2 in rel. all'art. 625 n. 7 cod. pen.), e 15 (artt. 110, 81, 639 comma 2 cod. pen.) alla pena di anni tre mesi cinque e giorni quindici di reclusione; di Matteo NASCIMBEN per il reato di cui al capo 24 (artt. 81, 639 comma 2 cod. pen.), alla pena di tre mesi di reclusione ed € 1.000 di multa; di Alessandro PANTANI per i reati di cui ai capi 9 (artt. 110, 337, 339 comma 2 cod. pen.), 10 (artt. 110, 61 n. 2, 81 cpv., 582, 585 comma 1 in rel. all'art. 576 cod. pen.) e 11 (artt. 110, 61 n. 2, 635 comma 1 e 2 in rel. all'art. 625 n. 7 cod. pen.), alla pena di anni tre mesi cinque di reclusione.

2. La Corte fiorentina ha ripercorso i fatti sottesi alle imputazioni secondo un ordine cronologico degli eventi, seguendo il medesimo schema dei primi giudici.

Se ne riporta una sintesi, limitatamente, per quanti di interesse, ai reati incisi dai motivi di ricorso avanzati.

2.1. Il capo 1 (artt. 110, 112 n. 1, 56, 582, 585, 635, 639 comma 2 cod. pen.)- per il quale ha subito condanna Michele LAI – attiene ai fatti avvenuti a Firenze il 14/01/2016 ai danni della libreria "Il Bargello", riferibile all'area di destra "Casapound"; come attestato dalle immagini di una telecamere ivi collocata a scopo preventivo dalla Polizia Scientifica, verso le ore 19,00 del giorno indicato, una ventina di persone assaltava, con mazze e mattoni, la libreria, ancora aperta ed all'interno della quale si trovavano due militanti di CasaPound (Althea Asquino e Roberto Scherma) e una terza persona non identificata. Una vetrata antisfondamento impediva l'ingresso nel locale agli assalitori, i quali riuscivano a praticare un foro nel vetro e a lanciare all'interno un grosso petardo che tuttavia non esplodeva.

L'identificazione di LAI avveniva grazie alla visione delle telecamere poste in prossimità della libreria e sulla via di fuga utilizzata dagli assalitori; in particolare la sua individuazione avveniva con certezza <sulla base della corporatura, della postura e dell'abbigliamento indossato, in particolare di un giubbotto bicolore, di una felpa a tinta unita con cappuccio e delle scarpe, anch'esse bicolore> (pag. 21 sentenza impugnata); i fotogrammi riferibili agli eventi del 14/01/2016 erano stati poi confrontati dalla polizia giudiziaria con altri ripresi in due diverse occasioni in cui LAI era palesemente riconoscibile e vestiva i medesimi capi di abbigliamento.

In punto qualificazione giuridica, la Corte territoriale, respingendo lo specifico motivo di gravame avanzato dalla difesa LAI (che chiedeva la riqualificazione del fatto contestato nel reato di danneggiamento), osservava come dalle testimonianze delle persone offese Althea Asquino e Roberto Scherma e dalla visione delle telecamere, fosse risultato che gli assalitori, dopo aver lanciato sassi ed altri oggetti nella libreria il Bargello, cercando di entrare, e non riuscendovi solo grazie alla prontezza di Scherma che teneva chiusa la porta, praticavano dei fori sulla vetrata, lanciando all'interno un petardo di marca *Red Thunder* certamente idoneo, se deflagrato, a cagionare lesioni personali, tanto più in considerazione del fatto che la libreria era composta di un solo locale con bagno adiacente, e quindi priva di luoghi ove le persone offese avrebbero potuto ripararsi. Peraltro, aggiungeva la Corte come le persone offese avessero in effetti riportato lesioni cagionate dai lanci di oggetti, che, benchè non contestate, risultavano purtuttavia significative della volontà in capo agli agenti di cagionare un danno fisico a chi si trovava nell'esercizio commerciale.

2.2. I capi 4 (artt. 110, 81 c. 1, 635 cod. pen.) e 5 (artt. 110, 6 n. 2 cod. pen., 4 comma 2 legge 895 del 1967)– ascritti a Michele LAI – attengono ai fatti avvenuti il 03/02/2016 sempre ai danni della libreria il Bargello: dalla visione dei filmati delle telecamere ivi poste, verso le ore 3:00 del 3 febbraio 2016 nella piazza antistante la detta libreria si vedevano giungere due soggetti travisati, uno dei quali, identificato in Michele LAI, posizionava una bomba-carta davanti alla sede del locale, la accendeva e si dava alla fuga; l'ordigno esplodeva danneggiando la saracinesca e la vetrata della libreria, nonché un'autovettura parcheggiata nei pressi. L'imputato veniva identificato sulla base dell'abbigliamento nonché per le modalità di realizzazione della condotta di reato, coincidente con altra che aveva tenuto in un successivo episodio avvenuto il 09/11/2018 ove era stato fermato e identificato dalla P.G.

2.3. Il capo 8 (artt. 110, 337 cod. pen.) – ascritto a Michele LAI, Guido CERVETTI e Kevin MANZI- attiene ai fatti occorsi il 04/02/2016 in Firenze, zona Sant'Ambrogio. A seguito di un intervento di polizia volto all'identificazione di manifestanti nel corso di un presidio antimilitarista – non autorizzato-, i predetti imputati si opponevano fattivamente agli operanti di PS al fine di impedire l'identificazione dei partecipanti alla manifestazione. La Corte fiorentina riportava (pagg. 33 - 36) le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento di primo grado dal Vice Questore Agg. Francesco Bufalo, dal Sovr. C. Luca Vitali e dall'Ass. C. Domenico Cocciardi, dalle quali emergevano le specifiche condotte attive di resistenza ascritte agli imputati.

La Corte territoriale inoltre, rispondendo a specifico motivo sollevato in atto di gravame dagli imputati, osservava come non potesse essere riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 393 *bis* cod. pen., neppure nella forma putativa, dal momento che l'intervento di polizia – non eccedente i limiti della proprie attribuzioni



- avveniva a causa di una manifestazione non autorizzata; del pari denegava al LAI l'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., avendo l'imputato, sulla base delle prove dichiarative riportate, posto in essere condotte violente ed aggressive nei confronti degli operanti.

2.4. I capi 9 (artt. 110, 337, 339 comma 2 cod. pen.), e 10 (artt. 110, 61 n. 2, 81 cpv., 582, 585 comma 1 in rel. all'art. 576 cod. pen.), - ascritti a Guido CERVETTI, Kevin MANZI, Francesco BITTINI, Elena GOLA e Alessandro PANTANI -, nonché il capo 11 - ascritto a Elena GOLA e Alessandro PANTANI - si riferiscono agli accadimenti occorsi la notte tra il 20 ed il 21 aprile 2016 in Firenze, in Lungarno Dalla Chiesa, di fronte all'entrata del circolo <Il Melograno>.


A seguito di un casuale controllo di polizia volto all'identificazione di due soggetti (Salvatore VESPERTINO e Tommaso DAINI), fermi al buio in atteggiamento ritenuto sospetto, uscivano dal circolo il Melograno dapprima una trentina di persone - che accerchiavano la radiomobile -, poi aumentate sino formare un gruppo di circa 50-60 giovani: scaturiva uno scontro tra le forze di polizia nel frattempo intervenute a supporto e i soggetti che vi si opponevano. Numerosi agenti subivano lesioni personali, necessitanti cure ospedaliere; tre uomini (tra i quali Michele LAI) venivano tratti in arresto e giudicati separatamente.

Tra i soggetti che avevano usato violenza per opporsi agli operanti ed impedire loro di procedere all'identificazione di Vespertino e Daini (capo 9), e che avevano cagionato lesioni personali a numerosi agenti di polizia (capo 10), venivano identificati Guido CERVETTI, Kevin MANZI, Francesco BITTINI, Elena GOLA e Alessandro PANTANI; GOLA e PANTANI venivano altresì ritenuti responsabili del danneggiamento aggravato (capo 11) dell'autovettura di servizio sulla quale veniva fatto salire Michele LAI.

L'identificazione dei predetti soggetti era ritenuta provata, con concorde valutazione dei giudici di merito, sulla base non solo del video degli eventi, acquisito agli atti, ma soprattutto dalle convergenti ed univoche dichiarazioni rese in dibattimento da numerosi agenti di polizia giudiziaria intervenuti (riportate per estratti nelle parti rilevanti alle pagg. 40-45 dell'impugnata sentenza).

2.5. Il capo 15 (artt. 110, 81, 639 comma 2 cod. pen.) - per il quale ha subito condanna Elena GOLA - attiene ai fatti occorsi il 25 aprile 2016 allorché, nel corso di un corteo a Firenze, nella zona Oltrarno, la GOLA, in concorso con numerosi altri soggetti che hanno definito separatamente la loro posizione, imbrattava i muri dei palazzi che si trovavano sul percorso del corteo, mediante l'affissione di manifesti sulla facciata di edifici di interesse storico. La GOLA era stata riconosciuta sulla base dei filmati delle telecamere, visionati in dibattimento.

2.6. Il capo 17 (art. 628 comma 2 cod. pen.) - ascritto a Laura SPANU-, è relativo ad un episodio avvenuto il 25 aprile 2016 e si fonda sulle dichiarazioni rese in

Handwritten signature and initials, possibly 'ven', located at the bottom right of the page.

dibattimento dalla persona offesa Annunziata Russo; ella ha in particolare riferito che, nella data indicata, un ragazzo e una ragazza, dopo essere entrati nel suo ristorante, rubavano due bottiglie di vino; nel darsi alla fuga la giovane, riconosciuta dalla p.o. nell'odierna imputata, essendo stata in un primo momento raggiunta, usava violenza nei confronti della persona offesa, stratonandola e facendola cadere per terra, al fine di assicurarsi il possesso del bene e l'impunità.

2.7. Per quanto attiene ai capi 18 (artt. 110, 81, 61 n. 2 cod. pen., 1, 2, 4 e legge 895 del 1967) e 19 (artt. 110, 81, 61 n.2, 56-575 – già riqualificato dal primo Giudice in lesioni gravissime-, 635 cod. pen.) – ascritti a Pierloredo FALLANCA e Salvatore VESPERTINO, questi in sintesi i fatti.

Alle ore 3.30 del 01/01/2017, nel corso di un sopralluogo presso la libreria <Il Bargello> da parte di personale della DIGOS, veniva notato un involucro sospetto incastrato tra le maglie della saracinesca; il funzionario dott. Cavallo faceva cadere a terra l'involucro e con il piede sollevava un lembo della busta, rendendo visibile il contenuto, un cilindro dal quale fuoriuscivano fili elettrici collegati ad un *timer*.

A quel punto veniva chiesto l'intervento degli artificieri.

Alle ore 4:30 giungeva l'artificiere Mario Vece che si avvicinava all'ordigno, accucciandosi, proprio nel momento in cui avveniva l'esplosione.

La deflagrazione causava gravissime lesioni all'operante, consistite nella perdita di una mano e di un occhio.

Le indagini svolte consentivano di accertare che si trattava di un ordigno composto da una bomboletta spray, nastro adesivo di più strati, polvere pirica, innesco e *timer*; secondo quanto dichiarato in dibattimento dall'artificiere Vece, l'ordigno era con attivazione a tempo, pronto ad esplodere.

Con concorde valutazione dei giudici di merito, la responsabilità di FALLANCA era ritenuta provata sulla base del contenuto di una telefonata del 12 maggio 2017 nel corso della quale l'imputato proferiva la frase <ho messo un bombone a CasaPound>, ritenuta dai Giudici d'appello una vera e propria confessione stragiudiziale; che l'imputato avesse pronunciato quelle parole veniva ritenuto provato anche alla luce del contenuto di una nota scritta a mano di FALLANCA stesso, consegnata al GIP il 22 febbraio del 2018, in cui l'imputato ammetteva di avere pronunciato la frase in oggetto, precisando di averlo fatto solo <per scherzo>; ulteriore elemento indiziante a carico dell'imputato veniva rinvenuto nel tenore della conversazione n. 7188 del 7 aprile 2017 in cui l'imputato parlava della <bomba>, coinvolgendo nell'esecuzione dell'attentato anche VESPERTINO.

Argomentavano i Giudici di merito anche in merito alla partecipazione del FALLANCA, la sera del 30 dicembre 2016, ad una riunione ristretta di anarchici a Cantagallo, prodromica alla realizzazione dei fatti in contestazione.

La responsabilità di VESPERTINO si fondava invece sul rinvenimento di tracce del suo DNA sul nastro adesivo che avvolgeva la bomboletta spray utilizzata come involucro per contenere la polvere pirica; in particolare le cellule epiteliali di sfaldamento rinvenute in detto nastro erano state confrontate con campioni di DNA dell'imputato, reperiti dagli operanti nel corso di un viaggio dell'imputato in Sardegna. Nel corso del processo di primo grado era stata disposta una perizia collegiale che aveva appunto accertato che la traccia di DNA rinvenuta proveniva dall'imputato VESPERTINO; il primo giudice, con valutazione condivisa dalla Corte territoriale, escludeva la contaminazione del reperto, in quanto le cellule di sfaldamento rinvenute sul nastro non si trovavano sulla parte esterna ma sulla parte adesiva per cui era impossibile che fosse stata toccata precedentemente al suo utilizzo, ossia in un momento diverso da quello del confezionamento dell'ordigno.

La Corte territoriale respingeva i motivi di gravame avanzati dalla difesa VESPERTINO tesi ad invalidare i risultati raggiunti attraverso le citate indagini genetiche, ritenendo le censure o mosse da premesse smentite dai periti, o inerenti circostanze estranee alla correttezza della procedura espletata aventi ad oggetto.

Peraltro, osservava la Corte fiorentina come a carico del VESPERTINO militassero anche altri elementi derivanti dall'analisi delle intercettazioni telefoniche; in particolare nella già citata conversazione n. 7188 del 07/04/2017 il FALLANCA si riferiva al VESPERTINO chiamandolo <eroe> e facendo espresso riferimento alla <bomba>.

In punto qualificazione giuridica del fatto, la Corte, ritenuta corretto l'inquadramento del fatto di cui al capo 18) nel reato di cui agli artt. 1, 2 e 4 legge 895 del 1967, escludeva la possibilità di riconoscere la speciale attenuante di cui all'art. 5 medesima legge, non potendosi ritenere il fatto di lieve entità.

Quanto al capo 19), la Corte, rispondendo a specifici motivi di gravame avanzati dalle difese degli imputati, riteneva senza dubbio sussistere il nesso causale tra la condotta di posizionamento dell'ordigno e l'evento lesivo verificatosi in danno dell'artificiere Mario Vece. Osservava in particolare come il *timer* installato sull'ordigno consentisse di realizzare la chiusura del circuito al termine della corsa impostata di 60 minuti; la circostanza che l'ordigno fosse stato collocato nella saracinesca della libreria il Bargello tra le ore 20:40 e le ore 2:15, imponeva di ritenere che non vi fosse stata esplosione a causa di un malfunzionamento del meccanismo; l'intervento del dott. Cavallo – come sopra descritto – e il successivo intervento della stessa vittima, se pure si erano inseriti nella catena causale determinata dal posizionamento dell'oggetto con *timer* attivato anche se malfunzionante, non avevano tuttavia escluso il rapporto di causalità tra azione ed evento.



Quanto all'elemento soggettivo del reato di lesioni gravissime, la Corte territoriale declinava lo stesso come dolo diretto, escludendo nel contempo la possibilità di qualificare il fatto ai sensi degli artt. 83 e 586 cod. pen.

2.8. Il capo 21 (artt. 110, 81, 639 comma 2 cod. pen.) – ascritto a Laura SPANU - attiene ad un episodio di imbrattamento dei muri del centro storico di Firenze, nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2017; anche in questo caso la prova e l'avvenuta identificazione dell'imputata avveniva grazie ai filmati estrapolati dalle telecamere cittadine, e dall'analisi degli scambi di SMS tra originari coimputati.

2.9. Il capo 24 (artt. 81, 639 comma 2 cod. pen.) – ascritto a Matteo NASCIMBEN - attiene anch'esso ad un episodio di imbrattamento, in questo caso dei muri adiacenti la Chiesa di Santo Spirito, occorso il 13/08/2017. L'identificazione dell'imputato avveniva grazie alla visione del filmato che lo ritraeva mentre vergava le scritte sul muro; osservava la Corte fiorentina come il giovane fosse riconoscibile grazie alla particolarità della maglietta indossata, che rappresentava il disegno di un grosso galeone, maglietta che il NASCIMBEN aveva già indossato durante il presidio presso il carcere di Sollicciano in cui era stato ripreso con estrema chiarezza.

Osservava ancora la Corte come la riferibilità all'imputato della scritta vergata sul muro derivava anche dal fatto che essa risultava effettuata con la medesima grafia di altra scritta riconducibile al NASCIMBEN.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi venivano emesse le statuizioni processuali di cui in premessa nei confronti degli imputati.

3. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti, gli imputati Michele LAI, Laura SPANU, Guido CERVETTI, Kevin MANZI, Francesco BITTINI, Pierloredo FALLANCA, Salvatore VESPERTINO, Elena GOLA, Matteo NASCIMBEN e Alessandro PANTANI.

4. L'imputato Michele LAI, a mezzo dell'avvocato Fabio Sommovigo, ricorre per cassazione, articolando i seguenti motivi di ricorso, che vengono riassunti entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

4.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. con riferimento ai capi 1) e 5) dell'imputazione. Censura il ricorrente la motivazione dell'impugnata sentenza posta a fondamento dell'identificazione del LAI come presente alla perpetrazione dei fatti contestati, nonché erronea applicazione della disciplina del concorso non essendo stato individuato alcun contributo concorsuale riconducibile all'imputato.

4.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta logicità

della motivazione come riferimento agli artt. 56 e 582 cod. pen., relativamente al capo 1) dell'imputazione. Osserva il ricorrente come non possa arguirsi dal materiale probatorio acquisito alcun elemento idoneo a dimostrare che l'obiettivo perseguito dagli agenti fosse diverso da quello del mero danneggiamento della porta della libreria; l'atteggiamento psicologico degli agenti nei confronti dell'evento-lesioni, potrebbe al più inquadrarsi nell'alveo del dolo eventuale, incompatibile con il tentativo.

4.3. Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. con riferimento al capo 8) dell'imputazione. Gli imputati hanno posto in essere una condotta di mera frapposizione tra gli operanti e i manifestanti, e non di vera e propria violenza, di talché non appare configurabile il contestato delitto di resistenza pubblico ufficiale.

4.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 678 cod. pen. con riferimento al capo 5) dell'imputazione: erroneamente la Corte d'appello di Firenze ha qualificato il fatto contestato al capo 5) ai sensi dell'art. 4 comma 2 legge 895 del 1967 anziché ai sensi dell'art. 678 cod. pen., dal momento che, pacificamente, nel caso in esame l'ordigno mancava dei caratteri di distruttività e micidialità; conseguentemente il reato deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.

4.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio argomentativo con riferimento ai capi 4) e 5) per inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 131 *bis* cod. pen.: ha errato la Corte territoriale a non riconoscere, previa riqualificazione del capo 5) nell'ipotesi contravvenzionale di quell'articolo 678 cod. pen., come da precedente motivo di ricorso, la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., stante il grado di offensività assai contenuto e la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi di applicazione della causa di non punibilità.

4.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio argomentativo per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 comma 1 n. 1 e 62 *bis* cod. pen.: si duole in particolare la difesa del diniego delle attenuanti indicate, stante, da un lato la sussistenza del particolare valore morale e sociale costituito dall'ideale antifascista, dall'altro in considerazione di plurimi elementi, quali la giovane età e la modesta gravità dei fatti, che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a concedere le circostanze innominate.

4.7. Infine, con il settimo ed ultimo motivo la difesa denuncia violazione di legge e vizio argomentativo con riferimento al capo 8), per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 114 cod. pen.: ha errato la Corte territoriale nel non riconoscere la speciale attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., considerato il contributo di minima importanza da parte dei Lai, che ha avuto una pressoché nulla efficacia causale rispetto alla consumazione del reato.

5. Gli imputati Laura SPANU, Guido CERVETTI, Kevin MANZI, Francesco BITTINI, Elena GOLA e Alessandro PANTANI ricorrono per cassazione con unico atto a firma del comune difensore avv. Sauro Poli, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per i seguenti motivi.

5.1. Con il primo motivo si denuncia la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine ai capi 9) e 10): ci si duole del fatto che, in relazione ad entrambi i capi indicati, i giudici di merito non abbiano individuato in maniera specifica la condotta materiale ascritta ai singoli imputati, ed in particolare, per quanto di interesse, di Guido CERVETTI, Kevin MANZI, Francesco BITTINI, Elena GOLA, e Alessandro PANTANI; a fronte della relativa doglianza avanzata con atto di appello, la Corte territoriale si è poi limitata a richiamare le considerazioni svolte dai Giudici di primo grado, eludendo in tal modo il confronto con le deduzioni difensive, e riportando una sintesi delle evenienze probatorie dibattimentali non collimante con il testo della sentenza di primo grado. Osserva la difesa come non sia stata data adeguata risposta alla contestazione, effettuata in atto di gravame, della rilevanza e dell'efficacia dimostrativa-rievocativa del video acquisito al fascicolo, nonché al rilievo, anch'esso sollevato in atto di appello, circa la circostanza che dall'esame delle dichiarazioni rese in dibattimento dai testi d'accusa non scaturissero precise attribuzioni di specifiche condotte a carico di ogni singolo imputato.

5.2. Con il secondo motivo la difesa ricorrente lamenta la mancanza ed illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza, e l'erronea interpretazione della legge penale con riferimento al capo 17) dell'imputazione, ascritto all'imputata Laura Spanu. La Corte fiorentina avrebbe del tutto omesso di rispondere alla specifica censura avanzata in atto di appello in ordine alla dedotta insussistenza del reato di rapina impropria.

5.3. Con il terzo motivo la difesa ricorrente denuncia, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 59 comma 4, 393 *bis*, 110, 337 cod. pen., e la mancanza ed illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale, con riferimento al capo di imputazione 8), ritenuto insussistente la causa di non punibilità di cui all'art. 393 *bis* cod. pen. invocata dagli appellanti anche nella forma putativa di cui all'art. 59 comma 4 cod. pen.

5.4. Con il quarto ed ultimo motivo, si deduce vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con riferimento ai capi 8), 9), 10) e 17).

6. L'imputato Pierloredo FALLANCA, a mezzo dell'avvocato Eugenio Losco, ricorre per cassazione, articolando i seguenti motivi di ricorso che vengono riassunti entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

6.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce, ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza del Tribunale di Firenze in data 14/02/2019 sotto un duplice profilo.

Da un lato lamenta che l'ordinanza sia stata emessa in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 586 e 495 comma 4 cod. proc. pen.: con la citata ordinanza, il Tribunale fiorentino aveva revocato un precedente provvedimento, ampliando l'incarico peritale per la trascrizione delle conversazioni telefoniche, in violazione dell'art. 586 cod. proc. pen.; il ricorrente si duole inoltre del fatto che, a fronte di specifica censura sollevata in atto di appello, la Corte territoriale ha omesso qualsiasi tipo di considerazione, limitandosi al rigetto dell'eccezione nel merito.

Secondo altro profilo, si eccepisce la nullità dell'ordinanza 14/02/2019 del Tribunale di Firenze per violazione degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. sull'acquisizione delle conversazioni c.d. <improprie> e conseguente inutilizzabilità di tali conversazioni ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen..

6.2. Con il secondo, articolato, motivo censura, ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., la manifesta illogicità della sentenza in merito alla ritenuta responsabilità del Fallanca nei reati di cui ai capi 18) e 19).

In primo luogo, la difesa lamenta la manifesta illogicità della sentenza in relazione alla individuazione della riunione al Cantagallo del 30/12/2016 quale luogo dove fu presa la decisione di realizzare l'ordigno esplosivo e di posizionarlo tra le maglie della saracinesca della libreria <il Bargello>. Osserva il ricorrente come non sussista alcun elemento di prova tale da collegare la citata riunione del 30/12/2016 ai fatti di cui ai capi 18) e 19); la deduzione della Corte fiorentina sulla natura <operativa> di tale riunione si risolve in una mera illazione.

Secondariamente denuncia la manifesta illogicità della sentenza sia in relazione all'affermazione secondo cui l'ordigno di cui al capo 18) sarebbe stato realizzato tra la sera del 30/12/2016 e quella del 31/12/2016, sia in ordine alla ritenuta presenza del Fallanca tra la sera del 30 e la sera del 31/12/2016 a Villa Panico per la preparazione dell'ordigno e il successivo posizionamento del medesimo presso la libreria <il Bargello>.

6.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., per avere la Corte di appello di Firenze omesso di dare risposta alla richiesta di rinnovazione istruttoria formulata dalla difesa di Fallanca volta ad acquisire i tabulati dell'utenza telefonica n. 3801597215, trattandosi di prova decisiva per analizzare gli spostamenti dell'imputato nella giornata del 31 dicembre 2016.

6.4. Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., per avere la Corte di appello di Firenze respinto, con motivazione illogica,

la richiesta della difesa di acquisire in originale la documentazione prodotta dalla teste Tucci all'udienza 18/04/2019.

6.5. Con il quinto motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla valutazione del contenuto della conversazione telefonica n. 9014 del 12/05/2017 h. 19.25.49 rit. 7/17; osserva il ricorrente come non vi sia prova certa che nel corso di detta conversazione l'imputato abbia pronunciato le parole <ho messo un bombone a CasaPound>.

6.6. Con il sesto motivo, strettamente collegato al precedente, la difesa si duole della mancata assunzione della rinnovazione della trascrizione peritale della telefonata n. 9014 del 12/05/2017.

6.7. Con il settimo motivo la difesa censura, ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., la mancanza di motivazione ed il travisamento probatorio della sentenza impugnata, in ordine al presunto collegamento tra Fallanca, l'ambiente anarchico torinese, l'asilo occupato ed il Guap; in relazione alla conoscenza del Fallanca in materia di esplosivi; in relazione alla interpretazione della conversazione telefonica n. 7188 del 07/04/2017.

6.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza in relazione al capo 19), in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato sotto il profilo del nesso causale. L'ordigno collocato doveva avere una valenza meramente simbolica, tanto che il *timer* non era stato azionato: l'evento lesivo si è quindi verificato per cause totalmente indipendenti ed imprevedibili, e precisamente a causa dell'intervento del dott. Cavallo, funzionario della Polizia di Stato, che ha fatto azionare il *timer*, causando la deflagrazione e le conseguenti gravi lesioni riportate dall'artificiere Vece.

6.9. Con il nono motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza in relazione al capo 19), in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato: l'imprevedibilità del decorso causale, come argomentato nel precedente motivo di ricorso, si riflette nell'impossibilità che gli agenti abbiano previsto ed accettato il rischio di verificazione dello scoppio.

6.10. Con il decimo ed ultimo motivo, attinente il trattamento sanzionatorio, il ricorrente si duole della mancata risposta da parte della Corte territoriale in merito alla doglianza avanzata in appello circa l'immotivato discostamento, nella determinazione della pena inflitta, dal minimo edittale, nonché della illogicità della motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

7. Ricorre per cassazione Salvatore VESPERTINO, proponendo due distinti ricorsi, rispettivamente a mezzo dell'avv. Sauro Poli e dell'avv. Fabio Sommovigo.

L'avv. Sauro Poli con un unico motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, con riferimento all'attribuzione dei fatti contestati al VESPERTINO. A fronte delle specifiche doglianze avanzate in atto di appello inerenti da un lato gli accertamenti biologici effettuati sulle tracce di DNA rinvenuto sul frammento di scotch, relativamente alla mancata esecuzione sul campione di alcuna diagnosi tissutale, e dall'altro circa l'utilizzazione per l'amplificazione della sequenza di DNA di kit non validati per quel quantitativo di DNA ma per quantitativi decisamente superiori, la Corte territoriale rendeva motivazioni inadeguate e certamente censurabili. La Corte ometteva peraltro di argomentare in merito alla mancata effettuazione delle necessarie repliche di consolidamento nonostante la Suprema Corte di Cassazione abbia ripetutamente affermato che la ripetizione dell'analisi è assolutamente necessaria perché il risultato della medesima possa ritenersi affidabile. Carente sotto il profilo logico appare poi la spiegazione della Corte d'appello in relazione all'esclusione dell'eventuale contaminazione dei campioni di DNA prelevati da oggetti asseritamente utilizzati dall'imputato e poi abbandonati dal medesimo, prelevati dalla DIGOS certamente in luoghi non sterili e dopo un arco di tempo mai precisamente quantificato.

8. L'avv. Fabio Sommovigo deduce sette motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

8.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce, ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza in data 16/07/2019 con la quale il Tribunale di Firenze ha respinto la richiesta formulata dalla difesa, prima della formale chiusura dell'istruttoria dibattimentale, di acquisire la documentazione elencata nella nota di deposito prodotta alla medesima udienza.

8.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, con riferimento all'attribuzione dei fatti contestati al VESPERTINO.

La Corte territoriale ha ommesso di confrontarsi con le criticità inerenti la prova scientifica, debitamente sollevate in atto di appello, e relative precipuamente alla mancata esecuzione sul campione di DNA di alcuna diagnosi tissutale con conseguente impossibilità di accertare se il materiale genetico corrispondesse a cellule epiteliali o a fluidi o a tracce ematiche, nonché alla utilizzazione per l'amplificazione delle sequenze di DNA di kit non validati per quel quantitativo di DNA ma per quantitativi decisamente superiori. La Corte ometteva peraltro di argomentare in merito alla mancata effettuazione delle necessarie repliche di consolidamento nonostante la Suprema Corte di Cassazione abbia ripetutamente

affermato che la ripetizione dell'analisi è assolutamente necessaria perché il risultato della medesima possa ritenersi affidabile. Carente sotto il profilo logico appare poi la spiegazione della Corte d'appello in relazione all'esclusione dell'eventuale contaminazione dei campioni di DNA prelevati da oggetti asseritamente utilizzati dall'imputato e poi abbandonati dal medesimo, prelevati dalla DIGOS certamente in luoghi non sterili e dopo un arco di tempo mai precisamente quantificato.

Sulla base di tali considerazioni, osserva il difensore ricorrente come le emergenze dell'esame del DNA sui frammenti dell'ordigno non possano assumere consistenza neppure indiziaria in quanto carenti sotto il profilo della certezza.

Contesta ancora come la Corte territoriale abbia errato nell'interpretazione del contenuto rappresentativo dell'indizio stesso: quand'anche si ritenesse provato che le tracce di DNA reperite sul frammento di nastro telato fossero riconducibili al ricorrente, non può infatti escludersi che detto contatto fosse avvenuto in un momento imprecisato, precedente e non necessariamente collegato ai fatti oggetto di processo.

Privi di rilevanza probatoria appaiono poi gli ulteriori elementi cui la Corte attribuisce rilevanza: quanto alla conversazione n. 7188 del 7 aprile 2017, non sussiste alcun elemento idoneo a comprovare che le parole pronunciate a mesi di distanza dal coimputato Fallanca avessero alcuna attinenza con i fatti per i quali si procede.

8.3. Con il terzo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 41 comma 2 e 582 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta e logicità della motivazione. Assume la difesa ricorrente come la sentenza impugnata faccia mal governo della legge penale e renda una motivazione priva dei necessari requisiti di tenuta logica in punto nesso causale che conduceva all'evento lesivo. Pur avendo la Corte territoriale ammesso che la catena causale fosse stata deviata da interventi esterni e in particolare dall'agire del dott. Cavallo, la medesima Corte nega poi qualsiasi efficacia concausale all'intervento successivo dell'artificiere Mario Vece.

Ha errato la Corte nel ritenere l'ordigno dotato del requisito della micidialità e del pari ha errato a ritenere che lo stesso fosse stato azionato, nonostante l'unico dato certo, costituito dall'inerzia del congegno per un arco di tempo superiore ai 60 minuti, avrebbe dovuto condurre la Corte a ritenere che l'ordigno era stato collocato senza essere attivato ed al solo scopo di compiere un mero atto dimostrativo: l'istruttoria dibattimentale ha in realtà dimostrato come, da un lato l'azione violenta di spostamento dell'oggetto da parte del dott. Cavallo, dall'altro il contatto e la probabile manipolazione dell'ordigno da parte dell'artificiere Vece, costituissero concause sopravvenute idonee, ai sensi dell'art. 41 comma 2 cod. pen. a determinare da sole l'evento.



8.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 83, 582, 586 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo con riferimento al reato di cui al capo 19): dovendosi escludere la possibilità di annoverare il congegno tra le armi micidiali e nell'impossibilità di stabilire se il *timer* fosse stato avviato da chi ha collocato l'ordigno, o se lo scoppio sia stato dovuto agli interventi posti in essere a seguito del rinvenimento dell'ordigno, occorre rilevare come risulti assente un atteggiamento volitivo rispetto all'evento lesioni e come viceversa le risultanze probatorie appaiano sintomatiche al più di un atteggiamento psicologico di rappresentazione e volontà di un evento di danneggiamento. Conseguentemente la Corte territoriale avrebbe dovuto sussumere il fatto nell'ipotesi di reato aberrante prevista dall'articolo 83 cod. pen. e più nello specifico nella speciale ipotesi di *aberratio delicti* di cui all'articolo 586 cod. pen.

8.5. Con il quinto motivo il ricorrente censura inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 678 cod. pen. e 2 legge 895 del 1967 con riferimento al capo 18) dell'imputazione nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: erroneamente la Corte d'appello di Firenze ha ommesso di sussumere il reato di cui al capo 18) nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 678 cod. pen., stante l'assenza del carattere della micidialità dell'ordigno.

8.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 5 legge 895 del 1967 con riferimento al capo 18) dell'imputazione nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: si duole il ricorrente che la Corte territoriale abbia erroneamente negato l'applicabilità al caso in esame della speciale attenuante di cui all'art. 5 legge 895/1967.

8.7. Con il settimo ed ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio argomentativo per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 comma 1 n. 1 e 62 *bis* cod. pen.: si duole in particolare la difesa del diniego delle attenuanti indicate, stante, da un lato la sussistenza del particolare valore morale e sociale costituito dall'ideale antifascista, dall'altro il modesto grado di adesione psicologica al reato di lesioni e la lieve intensità del dolo.

9. L'imputato Matteo NASCIMBEN, a mezzo dell'avvocato Massimo Lombardi, ricorre per cassazione, articolando due motivi di ricorso.

9.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge penale con riferimento all'art. 192 comma 2 cod. proc. pen.; gli elementi in base ai quali l'imputato è stato riconosciuto come partecipante al corteo oggetto dei fatti di causa ed autore della scritta di cui all'imputazione è avvenuto sulla base di elementi indiziari (le circostanze che il Nascimben indossasse una maglietta già usata





in altra occasione, e la forte somiglianza tra due scritte vergate su un muro), non connotati dalla gravità necessaria per addivenire ad una pronuncia di colpevolezza: quanto alla maglietta trattasi infatti di indumento raffigurante un galeone, diffuso negli ambienti anarchici; quanto alla somiglianza delle grafie, in assenza di perizia calligrafica, residua un dubbio sulla comune paternità delle stesse.

9.2. Con il secondo motivo la difesa del NASCIMBEN lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge penale con riferimento all'art. 62 *bis* cod. pen. per avere la Corte territoriale denegato le circostanze attenuanti generiche.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, che presentano vari tratti di inammissibilità, sono complessivamente infondati e vanno pertanto respinti.

2. Il primo motivo di ricorso avanzato nell'interesse di Michele LAI è manifestamente infondato in quanto generico, fattuale e meramente rivalutativo.

La difesa contesta la motivazione posta a fondamento del riconoscimento del LAI come partecipante ai fatti contestati ai capi 1) e 5); nonché l'errata applicazione dell'art. 110 cod. pen. non essendo stato individuato alcun contributo concorsuale alla commissione di detti delitti da parte dell'imputato.

Con ampia motivazione la Corte fiorentina ha ripercorso le risultanze probatorie in merito all'avvenuto riconoscimento del LAI, quale autore dei fatti contestati *sub* capo 1) (pagg. 18 -23) e *sub* capo 5) (pagg. 26-29), testualmente riportando le dichiarazioni dibattimentali rese dal Sovr. della DIGOS Stefano Martinelli; la Corte ha disatteso le doglianze contenute in atto di appello in merito all'inattendibilità dell'identificazione operata dalla P.G., osservando come l'imputato fosse stato riconosciuto con certezza dagli operanti sulla base del confronto con altri fotogrammi certamente raffiguranti l'imputato in cui indossava i medesimi capi di abbigliamento individualizzanti (ben tre), avesse le stesse caratteristiche di postura e corporatura, nonché, quanto al capo 5), per le modalità di realizzazione della condotta di reato coincidenti con altre che aveva tenuto in un successivo episodio avvenuto il 09/11/2018.

Quanto al contributo concorsuale fornito dall'imputato ai fatti, del tutto generica appare la doglianza difensiva: la responsabilità dell'imputato è stata del tutto correttamente individuata, con riferimento al capo 1), sulla base del fatto che il LAI fu immortalato dalle telecamere nel momento in cui, unitamente ad altri correi, si dava alla fuga, dopo aver tentato l'assalto alla libreria il Bargello; quanto al capo 5)

LAI fu individuato come il soggetto che collocò la bomba-carta presso la saracinesca della medesima libreria.

Il motivo di ricorso si limita a proporre una, non consentita, diversa lettura delle emergenze probatorie: va tuttavia osservato come non sia compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione del compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428). Il compito del giudice di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

2.1. Il secondo motivo avanzato dalla difesa LAI è inammissibile in quanto meramente reiterativo di analoga doglianza proposta in sede di appello e risolta dalla Corte territoriale, con motivazione congrua con la quale il ricorso omette di confrontarsi.

La Corte territoriale ha evidenziato come l'artificio pirotecnico *Red Thunder* fu lanciato all'interno della libreria il Bargello (composto da un'unica stanza e da un bagno) <con la evidente volontà di recare offesa a chi si trovava all'interno, atteso che la deflagrazione - ove fosse avvenuta - avrebbe sicuramente potuto cagionare lesioni personali gravi ai presenti, non potendo peraltro le vittime fuggire o ripararsi in alcun luogo>. Peraltro, aggiungeva la Corte come le persone offese avessero in effetti riportato lesioni cagionate dai lanci di oggetti, che, benchè non contestate, risultavano purtuttavia significative della volontà in capo agli agenti di cagionare un danno fisico a chi si trovava nell'esercizio commerciale.

Le censure specificamente dedotte relativamente alla responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo alla prospettata mancanza di autonomia decisionale, non si confrontano con il compendio probatorio analizzato, che, siccome adeguatamente valutato dalla Corte di merito, ha consegnato risultati del tutto

contrastanti con gli assunti difensivi, che si connotano, alla fine, per un carattere meramente confutativo.

2.2. Del pari inammissibile è il terzo motivo in quanto meramente reiterativo di analoga doglianza avanzata in sede di gravame e risolta dalla Corte (pagg. 33-36) con motivazione immune da censure: alla luce delle testimonianze rese in dibattimento dai testi Bufalo, Vitali e Cocciardi, l'azione posta in essere dall'imputato in concorso con i correi non fu di mera resistenza passiva, dal momento che, per opporsi ad un atto di polizia giudiziaria, Lai e i correi si opposero con violenza, stratonando, divincolandosi e spingendo gli operanti.

2.3. Reiterativo di analoga doglianza risolta con motivazione immune da censure dalla Corte territoriale, è il quarto motivo di ricorso con il quale la difesa LAI lamenta l'errata qualificazione giuridica del fatto contestato sub capo 5) ai sensi dell'art. 4 comma 2 legge 895 del 1967 anziché ai sensi dell'articolo 678 cod. pen.: richiamata la testimonianza del teste Martinelli in ordine ai concreti effetti che ebbe la deflagrazione, la Corte ha condivisibilmente ritenuto la natura micidiale dell'ordigno in virtù della sua portata distruttiva (che oltre a distruggere la saracinesca della libreria il Bargello, causava ingenti danno anche all'autovettura parcheggiata di fronte).

2.4. Alla declaratoria di inammissibilità del quarto motivo consegue la manifesta infondatezza della successiva doglianza di cui al quinto motivo, con il quale la difesa si duole della mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen.; premesso che trattasi di censura comunque inammissibile in quanto non sollevata in atto di gravame, è appena il caso di osservare come non rilevi nel caso che ci occupa la novella legislativa di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità, nel primo comma ha sostituito le parole «massimo a cinque anni» con le parole «minimo a due anni» e ha inserito, dopo le parole «primo comma», quelle «anche in considerazione della condotta susseguente», dal momento che la norma incriminatrice, nella forma aggravata contestata (art. 4 comma 2 lett. a) legge 895 del 1967) prevede una pena edittale minima superiore ai due anni di reclusione.

2.5. Il sesto motivo è infondato.

Questa Corte di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività; ne consegue che l'attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell'erronea opinione del



soggetto attivo del reato, anche in virtù della disciplina prevista dall'art. 59, cod.pen., in base alla quale le circostanze aggravanti ed attenuanti devono essere considerate e applicate per le loro connotazioni di oggettività (Sez. 1, n. 20443 del 08/04/2015, Rv. 263593 - 01). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi evidenziati, escludendo la possibilità di riconoscere l'invocata attenuante ritenendo, condivisibilmente, la non <conformità dell'agire alla morale ed ai costumi del luogo e del tempo dei commessi reati>.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

2.5. Manifestamente infondato è infine il settimo ed ultimo motivo della difesa LAI, relativo alla mancata concessione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza di cui all'art. 114 cod. pen. in relazione al capo 8), avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato come il LAI pose in essere condotte attive e violente nei confronti degli agenti operanti.

In diritto, pertinente, in vista della declaratoria di inammissibilità della censura difensiva, si palesa il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso» (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037).

3. Il primo motivo avanzato, con unico atto, dalla difesa degli imputati Guido CERVETTI, Kevin MANZI, Francesco BITTINI, Elena GOLA, e Alessandro PANTANI con il quale ci si duole, con riferimento ai capi 9) e 10), del fatto che i Giudici di merito non abbiano individuato in maniera specifica la condotta materiale ascritta ai singoli imputati, è infondato.

Con motivazione lineare, logica e priva di aporie logiche, la Corte territoriale (pagg. 39-44), rispondendo ad analoga doglianza avanzata in sede di gravame,

osservava come la responsabilità in ordine al capo 9) dei predetti imputati risultasse provata al di là di ogni ragionevole dubbio sulla base del video degli eventi acquisito agli atti e delle convergenti dichiarazioni rese in dibattimenti da numerosi agenti di polizia giudiziaria; dopo avere riportato le dichiarazioni di numerosi operanti (ag. sc. Bellinghieri, ag. Pagano, Car. sc. Persanti, M. Ilo De Angelis, ag. Catalano) che descrivevano le condotte serbate da ogni singolo imputato nel corso degli scontri con le forze di polizia, quanto all'analoga doglianza avanzata dalla difesa con riferimento al capo 10 (lesioni personali), la Corte richiamava la sentenza di primo grado che alle pagg. 34-45 indicava le singole condotte lesive attribuite ad ogni imputato.

Appaiono quindi aspecifiche le censure riproposte in sede di ricorso dagli imputati; peraltro va osservato come i delitti di resistenza e lesioni siano stati contestati agli imputati in forma concorsuale <materiale e morale>, come espressamente specificato nei capi di imputazione sub 9) e 10).

3.1. Il secondo motivo avanzato dall'avv. Poli, con il quale censura la motivazione della corte territoriale in relazione all'affermazione di responsabilità di Laura Spanu per il reato di cui al capo 17, è infondato.

La Corte fiorentina (pagg. 53-56) ha ripercorso, con motivazione lineare e congrua, le emergenze processuali sottese all'imputazione sub 17), evidenziando la configurabilità del delitto di rapina impropria contestato in ragione della condotta violenta posta in essere dalla Spanu per assicurarsi il possesso delle due bottiglie di vino precedentemente sottratte, ritenuta provata alla luce di quanto dichiarato in dibattimento dalla persona offesa Antonietta Rizzo.

3.2. Il terzo motivo dell'avv. Poli è inammissibile in quanto meramente reiterativo di analogà doglianza risolta dalla Corte territoriale con motivazione con la quale il ricorso non si confronta.

Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, a cui si ritiene di aderire, l'arbitrarietà dell'atto non si esaurisce nella sua illegittimità, occorrendo altresì la consapevolezza dell'agente di realizzare e tenere un comportamento, esorbitante dai limiti delle proprie attribuzioni: l'atto arbitrario sussiste allorché l'agente, con esso, abbia inteso espressamente perseguire scopi assolutamente estranei alle finalità dei poteri riconosciutigli, strumentalizzando il proprio potere (conf. Cass., Sez. 6, 12/05/2015, Micalessin, non massimata; Sez. 5, 30/05/2014 n. 35686, Olivieri, Rv. 260309).

L'integrazione della scriminante richiede un'attività ingiustamente persecutoria e del tutto sganciata dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandata agli agenti, escludendo anche eventuali eccessi nell'azione (cfr. Cass., Sez. 6, 15/05/2012 n. 23255, Negro, Rv. 253043).

La Corte territoriale (pag. 36) aveva evidenziato la <palese insussistenza> dell'invocata esimente di cui all'art. 393 *bis* cod. pen., anche nella forma putativa,

atteso che gli operanti erano intervenuti al fine di identificare i soggetti partecipanti ad una manifestazione non autorizzata; del tutto destituita di fondamento appare quindi la tesi difensiva volta ad avvalorare una reazione degli imputati ad un atto arbitrario delle forze di polizia.

3.3. Infondato è infine l'ultimo motivo di ricorso avanzato dall'avv. Poli, con il quale si censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha negato le circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 *bis* cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

Nel caso di specie, i Giudici di merito, con valutazione insindacabile in questa sede, hanno posto a fondamento del diniego l'assenza di alcun elemento positivo di valutazione, la gravità delle condotte, l'intensità del dolo e l'assenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza in capo agli imputati.

4. Venendo alla disamina dei ricorsi proposti dalle difese nell'interesse degli imputati Fallanca e Vespertino, giova esaminarli congiuntamente attesa la parziale sovrapposibilità di alcune delle questioni dedotte.

4.1. Muovendo dall'analisi delle questioni processuali, deve essere disatteso il primo motivo avanzato dalla difesa Fallanca con il quale il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza del Tribunale di Firenze in data 14/02/2019.

4.1.1. Manifestamente infondato è il primo profilo sollevato con cui si denuncia la violazione degli artt. 586 e 495 comma 4 cod. proc. pen. per avere il Tribunale fiorentino revocato un precedente provvedimento, ampliando l'incarico peritale per la trascrizione delle conversazioni telefoniche, in violazione appunto dell'art. 586 cod. proc. pen..

Nel disattendere implicitamente la doglianza, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio circa la revocabilità delle ordinanze istruttorie ex art. 495 comma 4 cpp.; del tutto distonico è poi il richiamo formulato in ricorso all'art. 586 cod. proc. pen. che attiene al solo il regime dell'impugnazione delle ordinanze.

4.1.2. Anche il secondo profilo della censura è infondato.

Basti, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata in materia di intercettazioni relative a conversazioni registrate a "cornetta sollevata", secondo cui: «Nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, è utilizzabile non solo per l'applicazione di una misura cautelare, ma anche ai fini del giudizio» (Sez. 6, n. 5497 del 19/12/2013, dep. 2014, D'Angelo, Rv. 258799-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 19200 del 15/03/2017, Bosco, Rv. 269780-01; Sez. 4, n. 15840 del 13/02/2007, Imparato, Rv. 236604-01).

5. Manifestamente infondata è anche la questione processuale avanzata dalla difesa Vespertino con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza in data 16/07/2019 con la quale il Tribunale di Firenze ha respinto la richiesta formulata dalla difesa, prima della formale chiusura dell'istruttoria dibattimentale, di acquisire la documentazione elencata nella nota di deposito prodotta alla medesima udienza.

Il motivo risulta generico ed aspecifico: la Corte territoriale, nel respingere la corrispondente doglianza contenuta in atti di appello, osservava come la documentazione non ammessa avesse ad oggetto <scritti di natura scientifica che nella prospettazione difensiva andavano in qualche modo a contraddire i risultati già conseguiti sul punto>; la Corte quindi, dopo aver osservato che la richiesta di produzione veniva effettuata all'esito dell'istruttoria dibattimentale espletata, dopo che la questione cui la documentazione ineriva era stata affrontata e discussa nel corso del processo, respingeva la richiesta di produzione, rilevando da un lato che l'eventuale ammissione avrebbe violato il principio del contraddittorio in quanto non avrebbe consentito al Pubblico Ministero di interloquire se non attraverso un rinvio del processo; secondariamente rilevava la tardività della richiesta di produzione.

Ciò premesso, va ricordato come la Corte di legittimità abbia da tempo sancito il principio per cui l'errore "*in procedendo*", nel quale si sostanzia il motivo di ricorso per cassazione di cui all'art. 606, primo comma lettera d) cod. proc. pen., rileva quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni della motivazione adottata a sostegno della sentenza, risulti "decisiva", tale cioè che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione e la valutazione circa la

decisività deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice (*Sez. 6, n. 10109 del 26/06/1997, Rv. 208816 - 01*).

Ebbene, nel riproporre la questione in questa sede di legittimità, il ricorrente omette di indicare la rilevanza e decisività che gli scritti di cui si lamenta la mancata acquisizione al fascicolo del dibattimento avrebbe avuto nell'ambito del processo.

6. Per i medesimi motivi testé esposti debbono essere respinti siccome infondati i motivi di ricorso terzo e quarto della difesa Fallanca: il ricorrente nulla argomenta in merito alla decisività della prova asseritamente pretermessa, incorrendo nel vizio di genericità del motivo proposto.

7. Il secondo motivo della difesa Fallanca è inammissibile in quanto meramente rivalutativo e fattuale: offre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità. Né è ravvisabile in seno alla motivazione della Corte territoriale la denunciata manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, atteso peraltro che la responsabilità del Fallanca viene desunta principalmente dalla <confessione> dallo stesso resa e su cui infra.

Come recentemente affermato anche dalle Sezioni Unite, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo ai motivi di cui alla lettera e) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (*Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04*). Invero, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame.

Così, una volta escluso che esso possa essere riconducibile alla categoria della violazione di legge, il secondo motivo di ricorso, con il quale è dedotta violazione del criterio di giudizio declinato dall'art. 192 cod. proc. pen. con riguardo alla prova



indiziaria, rimane incentrato su un inammissibile vizio di motivazione. Invero, come ribadito recentemente anche dalle Sezioni Unite, il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. U - n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 04). A tanto deve aggiungersi che le deduzioni difensive attingono a piene mani al merito della decisione, articolando il ricorrente deduzioni generiche e limitandosi a dedurre l'auspicata, quanto non consentita, rivalutazione del fatto e delle fonti di prova, e a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, perché omette il confronto con la motivazione della sentenza impugnata, così incorrendo nella genericità estrinseca derivata dalla a- specificità (tra le molte, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710). A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive (peraltro di natura prevalentemente fattuale), tutte incentrate nel tentativo di confutare la ricostruzione operata nelle sedi di merito, non colgono nel segno, sia perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, Rv. 254274), sia perché reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

8. Il quinto motivo della difesa Fallanca con il quale il ricorrente denuncia travisamento della prova con riferimento alla valutazione del contenuto della conversazione telefonica n. 9014 del 12/05/2017 h. 19.25.49 rit. 7/17 ed il sesto motivo, con cui si censura la mancata rinnovazione peritale in relazione alla trascrizione della medesima telefonata, sono manifestamente infondati.



La Corte (pagg. 67, 68) ha dato atto di avere ascoltato direttamente l'audio della telefonata, sia nella versione originale che in quella <ripulita> dal perito nominato per la trascrizione in primo grado, dr. Monti, e di avere pertanto potuto accertare che Fallanca in detta conversazione ebbe a dichiarare testualmente la frase <ho messo un bombone a CasaPound>.

E' appena il caso di ricordare come costituisca principio consolidato quello per cui in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, sono sempre consentiti al giudice l'ascolto in camera di consiglio delle registrazioni ritualmente acquisite e trascritte, contenute in supporti analogici o digitali e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto medesimo, anche a seguito del rigetto della richiesta della difesa di audizione dei nastri in dibattimento, non essendo ravvisabile alcuna violazione del diritto al contraddittorio (da ultimo Sez. 2, n. 27089 del 17/03/2023, Rv. 284795 - 01).

Quanto all'interpretazione di detta frase, valutata dai Giudici di merito alla stregua di una confessione stragiudiziale, va ricordato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01), e che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza di un travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e sempre che la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 8/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 - 01).

9. Il settimo motivo della difesa Fallanca è infondato: a fronte dell'ampio percorso giustificativo della sentenza impugnata, in relazione al capo 18), che, nel respingere le censure mosse nell'atto d'appello, ha puntualmente ricostruito i dati probatori e la loro complessiva conclusione, il ricorso si limita a proporre una rilettura in fatto delle singole vicende, isolate dal complessivo contesto, sulle quali è opinione consolidata che la Corte di legittimità non può pronunciarsi (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonché, vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).



Di guisa che si richiede al Collegio di ricostruire alternativamente la vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215), spettando al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi probatori operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).

L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulla coerente concatenazione di elementi indiziari, che le deduzioni del ricorrente non riescono a disarticolare. Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione, mentre non è ammissibile la richiesta di rivedere le circostanze di fatto relative alla ricostruzione dell'intero quadro probatorio che ha portato la Corte territoriale a ritenere fondato il coinvolgimento di Fallanca nell'episodio delittuoso descritto al capo 18).

Quanto al riferimento contenuto in ricorso alla diversa valutazione della conversazione telefonica n. 7188 del 07/04/2017, di nuovo deve ricordarsi il principio per cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01).

10. I motivi unico dell'avv. Poli e secondo dell'avv. Sommovigo, in relazione alla posizione Vespertino, con i quali, con diverse declinazioni si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, con riferimento all'attribuzione dei fatti contestati (capi 18 e 19) al Vespertino sono manifestamente infondati e scontano la natura fattuale e meramente reiterativa di analoghe censure avanzate in atto di gravamene risolte con motivazione lineare e non manifestamente illogica dalla Corte territoriale.

Preliminarmente si precisa che, quanto ai punti toccati nell'impugnazione, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che - a presidio del *devolutum* - discende dalla pretermissione

dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

Ebbene, ciò premesso, la Corte territoriale (pagg. 71-77) ha ritenuto provato <con certezza> che il Vespertino <ha confezionato l'ordigno>, alla luce degli esiti della prova del D.N.A., essendo stata rinvenuta una traccia biologica allo stesso riconoscibile in un frammento dell'ordigno stesso.

Contrariamente a quanto dedotto dalle difese, la Corte ha escluso la contaminazione del reperto, in considerazione del reperimento del medesimo all'interno dell'ordigno.

Del pari deve disattendersi la generica ed aspecifica doglianza difensiva in merito alla possibile contaminazione dei campioni di DNA, riferibili con certezza al Vespertino, reperiti e repertati dall'operante Tucci; come osservato dalla Corte territoriale (pag. 73) <le dichiarazioni della teste Tucci, della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare, né è stata messa in dubbio dallo stesso appellante, escludono poi ogni ipotesi di contaminazione>.

I Giudici di merito hanno poi riportato le metodiche e le conclusioni, convergenti, cui erano pervenuti dapprima la dott.ssa Montagna della Polizia Scientifica, e quindi i periti nominati dal Tribunale dott. Carlo Previderè e dott. Silvano Presciuttini, concludendo come le censure dell'appellante (censure, giova ribadirlo, del tutto coincidenti con quelle sollevate nel ricorso ora in esame) non fossero in grado di invalidare i risultati raggiunti attraverso le indagini genetiche: <esse, invero, muovono da dati smentiti dalla dott.ssa Montagna e dai periti (come ad esempio il ritenuto esiguo quantitativo di DNA) o riguardano profili estranei al procedimento eseguito (la necessità di una diagnosi tissutale) oppure ineriscono a circostanze estranee alla correttezza della procedura espletata e comunque non spiegano la incidenza del dato sui risultati conseguito (come ad es. la validazione dei kit usati per quantitativi superiori)>.

Quanto alla mancata effettuazione delle necessarie repliche di consolidamento, la Corte (pag. 61), dava atto della circostanza che <i periti avevano rilevato come non fosse stato possibile ripartire "ex novo" con le operazioni di consolidamento, in considerazione della minima quantità di DNA residuo al laboratorio di Polizia Scientifica, per cui avevano proceduto all'analisi di quanto già fatto>. Peraltro, come

ben spiegato dai Giudici di primo grado (pag. 99), le indagini peritali furono effettuate utilizzando il metodo raccomandato dalla Linee Guida internazionali, e portarono alle conclusioni sopra evidenziate.

Non ricorre - alla evidenza - il vizio della violazione di legge:

- né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice *a quo* applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

- né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice *a quo* esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, né, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.

Neppure palesemente ricorre vizio alcuno della motivazione.

In ordine all'accertamento della condotta, alla valutazione delle fonti, alla convergenza delle rispettive rappresentazioni dei fatti oggetto del giudizio e all'apprezzamento delle inevitabili discrasie il giudice di merito dà conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni sindacato in sede di legittimità.

Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato:

- né il vizio della contraddittorietà della motivazione, che consiste nel concorso di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;

- né il vizio della illogicità manifesta, che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione.

I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettiva di *vitia* della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai sensi dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen.

Con riferimento poi al contenuto della telefonata n. 7188 del 07/04/2017, ritenuta dalla Corte come elemento probatorio a carico del Vespertino, ulteriore

rispetto ad un quadro accusatorio <già nutrito, confermandolo ulteriormente, anche se da solo non sarebbe stato sufficiente a fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato>, il ricorrente si limita a fornire a detta conversazione un significato diverso da quello riconosciuto dai giudici di merito: non può che ribadirsi che trattasi di operazione preclusa in sede di legittimità.

11. I motivi ottavo e nono della difesa Fallanca, nonché terzo e quarto della difesa Vespertino (avv. Sommovigo), denunciano, sotto svariati ed articolati profili, l'insussistenza del reato di cui al capo 19) sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, e meritano di essere unitariamente valutati, per la coincidenza parziale delle argomentazioni dedotte.

I motivi sono infondati; essi ripropongono in sede di legittimità questioni già sottoposte con i motivi d'appello a cui la Corte ha dato congrua risposta, con motivazione ampia e priva di aporie logiche.

I Giudici di merito hanno in particolare ritenuto provato il nesso causale tra la condotta di posizionamento dell'ordigno e l'evento lesivo verificatosi in danno dell'artificiere Mario Vece. La circostanza che il *timer* fosse stato attivato regolarmente al momento del posizionamento dell'ordigno, deriva, con argomento logico e lineare, dalle stesse considerazioni svolte in atto di gravame (e peraltro riproposte in seno al ricorso innanzi a questa Corte di legittimità) per cui l'ordigno era stato collocato nella libreria il Bargello a fini di un'azione dimostrativa (<se la finalità era quella di danneggiare, evidentemente l'ordigno doveva esplodere e per esplodere il *timer* doveva funzionare>).

La circostanza che l'ordigno non fosse esploso nel termine previsto di 60 minuti, ma solo successivamente dopo l'intervento del dott. Cavallo, secondo la condivisibile valutazione dei Giudici di merito non è elemento idoneo ad interrompere la catena causale degli eventi non costituendo l'intervento del dott. Cavallo <la ipotesi della causa eccezionale, atipica e non prevista, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento>.

Va infatti ricordato che le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dall'agente, sia quelle che, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) dell'agente, si connotano per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, sì da risultare imprevedibili in astratto e imprevedibili per l'agente (Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, Rv. 263581 - 01; Sez. 4, n. 43168 del 21/06/2013, Rv. 258085 - 01).

Ancora è stata affermato che sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta

dell'imputato, sicchè non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato (Sez. 5, n. 11954 del 26/01/2010, Rv. 246549 - 01).

I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi enunciati, escludendo la ricorrenza dell'ipotesi, invocata dalla difesa, di cui all'art. 41 comma 2 cod. pen., e ritenendo invece come <la ripresa funzionalità dell'ordigno in conseguenza della condotta "scomposta" del dott. Cavallo e il successivo intervento della vittima, se pure si sono inseriti nella catena causale determinata dal posizionamento dell'oggetto con *timer* attivato anche se malfunzionante, pur indipendenti dall'azione degli autori del fatto, non hanno escluso il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento> (pag. 86 sentenza d'appello).

La Corte fiorentina ha poi declinato il dolo dell'azione come dolo diretto osservando che <l'azione, consistente nel collocare sulla pubblica [via] ad altezza d'uomo un ordigno esplosivo micidiale, *timer* avviato, in orario serale notturno, in un giorno come quello di Capodanno, caratterizzato dalla presenza in strada di numerose persone fino a tarda notte, anche per le plurime iniziative cittadine in corso, per sicuramente diretta cagionare lesioni gravissime di un uomo qualunque che si trovasse a passare per un qualunque motivo nei pressi del luogo dell'esplosione>.

Da quanti esposto, si appalesa manifestamente infondato l'argomento avanzato dalla difesa volto a sollecitare il riconoscimento dell'ipotesi di *aberratio delicti*.

Si parla di *aberratio* allorché, nel compimento del reato, si registra una deviazione tra il risultato realizzato e quello che il reo si riprometteva di conseguire al momento di inizio dell'esecuzione; deviazione - incidente sulla stessa natura dell'evento criminoso realmente posto in essere - correlata a un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione, o ad altra causa evidentemente indipendente dalla volontà dell'agente.

E' stato infatti affermato che in tema di "*aberratio delicti*", l'evento non voluto è addebitabile all'agente solo a titolo di colpa, quando sia assolutamente diverso, cioè di altra natura rispetto a quello voluto, ma non quando di questo costituisca una sorta di progressione naturale e prevedibile, dovendo in tal caso l'agente rispondere, anche in relazione al secondo evento, a titolo di dolo, sia pure alternativo o eventuale (Sez. 4, n. 54015 del 25/10/2018, Rv. 274750 - 02).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso che il posizionamento dell'ordigno fosse finalizzato *ab origine* unicamente al danneggiamento della libreria.

Il ricorrente, in sostanza, si duole della mancata applicazione di un istituto, quello previsto all'art. 83 cod. pen., sulla scorta di una ricostruzione fattuale completamene diversa da quella cui sono conformemente pervenuti i giudici del

merito, sulla scorta di un apparato argomentativo, per come già chiarito privo di incongruenze e vizi logici manifesti.

12. Il quinto motivo della difesa Vespertino, con il quale si contesta il carattere micidiale dell'ordigno e si censura la mancata riqualificazione del reato di cui al capo 18) nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 678 cod. pen. è infondato: la Corte, con motivazione immune da censure, ha osservato infatti come si trattasse di un <congegno dotato di capacità micidiale equiparabile a quella delle armi da guerra, idoneo, per i materiali utilizzati, per le modalità e caratteristiche di confezionamento come sopra descritte, di provocare una deflagrazione con rilevanti effetti distruttivi e di attentare alla vita o comunque alla incolumità delle persone che si trovavano nel raggio di azione dell'esplosione, a causa della vampata, dello sprigionarsi dei gas, della proiezione di schegge>; ancora osservava come la capacità offensiva e micidiale dell'ordigno fosse emersa dal tipo di lesioni subite dal Sovr. Mario Vece, che, investito dall'esplosione, aveva riportato l'amputazione traumatica della mano sinistra, la avulsione traumatica del bulbo oculare destro nonché plurime e disseminate lesioni lacerati dei tessuti molli degli arti inferiori; rilevava come le schegge dell'ordigno fossero state reperite fino a 50 m dell'esplosione concludendo, con motivazione esente da censure, come la micidialità dovesse essere valutata in concreto, ditalchè la circostanza che l'ordigno contenesse polvere pirica non era idoneo a escluderne le caratteristiche di micidialità.

13. Del pari infondato è il sesto motivo della difesa Vespertino: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge 895 del 1967, consegue alle considerazioni svolte in ordine alla ritenuta micidialità dell'ordigno; coerentemente la Corte ha ritenuto che, in ragione dei profili oggettivi e soggettivi della condotta, del tipo di ordigno e della sua potenzialità offensiva, il fatto non potesse ritenersi di lieve entità.

14. Venendo infine ai motivi attinenti il trattamento sanzionatorio, è infondato il decimo motivo avanzato dalla difesa Fallanca, con il quale il ricorrente si duole della mancata risposta alla doglianza in punto di discostamento dal minimo edittale e diniego delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici del merito, con valutazioni conformi, non hanno concesso le circostanze innominate, pertinentemente evidenziando l'assenza di elementi positivamente valutabili, la gravità dei fatti, e l'assenza alcun segno di resipiscenza. In tal modo hanno fatto puntuale applicazione del principio per cui, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in



considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (da ultimo Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01). Il trattamento sanzionatorio, peraltro, determinato per la violazione più grave non molto distante dal minimo edittale ed applicando aumenti per la continuazione assai contenuti, è stato anch'esso contestato in termini generici e senza il riferimento a criticità nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito dagli artt. 132 e seg. cod. pen.

15. Infondato è anche il settimo ed ultimo motivo avanzato dalla difesa Vespertino.

Quanto al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen, questa Corte di legittimità ha chiarito che ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività; ne consegue che l'attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell'erronea opinione del soggetto attivo del reato, anche in virtù della disciplina prevista dall'art. 59, cod. pen., in base alla quale le circostanze aggravanti ed attenuanti devono essere considerate e applicate per le loro connotazioni di oggettività (Sez. 1, n. 20443 del 08/04/2015, Rv. 263593 - 01). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi evidenziati, escludendo la possibilità di riconoscere l'invocata attenuante ritenendo, condivisibilmente, la non <conformità dell'agire alla morale ed ai costumi del luogo e del tempo dei commessi reati>.

Insindacabile in Cassazione è poi il diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato dai Giudici di merito dall'assenza di elementi positivamente valutabili, la gravità dei fatti, e l'assenza alcun segno di resipiscenza.

16. Il primo motivo di ricorso avanzato dalla difesa di Matteo Nascimben è inammissibile in quanto rivalutativo e fattuale: la maglietta indossata dall'imputato che viene riconosciuta dagli operanti consentendo l'identificazione dell'imputato è la stessa che il Nascimben indossava lo stesso giorno 12 agosto 2017: nel pomeriggio c'era stato il presidio al carcere (in cui l'imputato viene ripreso e riconosciuto); la sera avviene l'episodio di imbrattamento contestato, in cui si vede lo stesso soggetto con la stessa maglietta.



La Corte ha inoltre argomentato, per ritenere certa l'identificazione del Nascimben, in ordine alla corrispondenza delle grafie delle scritte apposte nelle due distinte occasioni, oltre che del contenuto corrispondente.

Questa Corte, in conclusione, ritiene che il motivo di ricorso sia da disattendere, in quanto meramente reiterativo di deduzioni già svolte in punto di gravame e confutate dalla Corte di appello, con motivazione adeguata e coerente.

16.1. Infondato è infine il secondo motivo della difesa Nascimben, va ricordato che La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 *bis* cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

Nel caso di specie la Corte ha fatto riferimento alla gravità dei fatti, alla negativa personalità dell'imputato ed all'assenza di alcun comportamento collaborativo.

17. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Francesco Bittini, Guido Cervetti, Pierloredo Fallanca, Elena Gola, Kevin Manzi, Alessandro Pantani e Salvatore Vespertino devono altresì essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Ministero della Difesa e Ministero dell'interno nella misura liquidata in dispositivo. Michele Lai, Pierloredo Fallanca e Salvatore Vespertino devono anche essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Casapound Italia e Associazione Culturale Il Bargello.


**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, Bittini Francesco, Cervetti Guido, Fallanca Pierloredo, Gola Elena, Manzi Kevin, Pantani Alessandro e Vespertino Salvatore alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Ministero della Difesa e Ministero dell'interno che liquida in complessivi euro 3000, oltre accessori di legge. Condanna, altresì, Lai Michele, Fallanca Pierloredo e Vespertino Salvatore alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Casapound Italia e Associazione Culturale Il Bargello che liquida in complessivi euro 5600, oltre accessori di legge.

Così deciso in data 14/07/2023


Il Consigliere estensore

Micaela Serena Curami



Il Presidente

Vito Di Nicola



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Prima Sezione Penale

Deposito in Cancelleria oggi


Roma, li

06/12/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**

Marina Calcagni



Corte di Cassazione - copia non ufficiale